

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2451

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAMMOLA, PALUMBO, FLORESTA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume politico

*Presentata il 10 ottobre 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nessuna seria soluzione potrà essere proposta ai fenomeni di corruzione che hanno interessato il nostro Paese se non si farà chiarezza su tutti gli episodi di malcostume, sugli indebiti arricchimenti di chi ha maneggiato, in qualsiasi modo, denaro pubblico, ovvero aveva il mandato per obbligo istituzionale o per incarico di ufficio di difendere gli interessi economici dello Stato, di vigilare sulle entrate e sulle uscite, ovvero ancora sulle interconnessioni esistenti fra politica e *lobbies* affaristiche.

Infatti, come tutti sanno bene, per restituire ordine, legalità e moralità alla politica ed alla pubblica amministrazione non è sufficiente l'azione penale: occorre

individuare le radici dei fenomeni di malcostume, di malgoverno, occorre conoscere le cause che hanno consentito il graduale, quasi inarrestabile, dilagare della corruzione. Per questo motivo la presente proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che faccia luce sugli ultimi anni di vita pubblica italiana. L'analisi accurata di quanto è avvenuto in passato e le nuove norme di controllo per il futuro possono insieme contribuire ad allontanare per sempre il pericolo che l'Italia possa trasformarsi di nuovo in una grande « Tangentopoli ».

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

Nell'articolo 1, dopo aver indicato le norme per la istituzione della Commissione di inchiesta, si definiscono le linee guida della sua azione e quelli che devono essere i suoi principali obiettivi: l'accertamento degli illeciti arricchimenti, degli sperperi, delle connessioni fra politica ed affari, di rapporti fra organi dell'amministrazione dello Stato con società e cooperative private.

L'articolo 2 prevede l'obbligo del segreto nella fase dell'inchiesta sull'oggetto di testimonianze, deposizioni e notizie, nonché le sanzioni per chi si sottraga a tale obbligo.

Con gli articoli 3 e 4 si determina in 18 mesi la durata dei lavori e si attribuiscono in pari misura al Senato e alla Camera gli oneri per il funzionamento della Commissione stessa.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

2. La Commissione ha per fine:

a) l'accertamento degli eventuali illeciti arricchimenti dei soggetti di cui all'articolo 1;

b) l'accertamento degli sperperi e dei fenomeni di malcostume politico;

c) l'accertamento delle connessioni fra politica, affari e criminalità organizzata;

d) l'esame dei rapporti dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato e degli enti pubblici con società e cooperative che abbiano avuto rapporti contrattuali ed economici, fornito servizi, eseguito lavori per conto della pubblica amministrazione, di società a partecipazione statale, di enti pubblici economici, di società a capitale pubblico.

3. Nella sua prima seduta la Commissione elegge il presidente a maggioranza assoluta dei voti.

4. L'accertamento di cui al comma 2 è limitato al periodo compreso fra il 1° gennaio 1984 ed il giorno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione opera con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e senza che possa essere op-

posto il segreto d'ufficio, di Stato, bancario o professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto fra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per il perseguimento delle sue finalità la Commissione ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché ordinare perquisizioni personali e domiciliari;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritenga siano a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta.

#### ART. 2.

1. I membri della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa o ogni altra persona che con essa collabori, compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di servizio o di ufficio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

#### ART. 3.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento; in ogni caso, entro tale termine deve presentare una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

2. Nella relazione di cui al comma 1 la Commissione formula, ove lo ravvisi necessario, indicazioni circa una revisione della legislazione esistente al fine di migliorare la vigilanza e la possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.

ART. 4.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

